



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3232/2016 promossa da:

V. [REDACTED] T. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED] - FIRENZE; , elettivamente domiciliato
in [REDACTED] FIRENZEpresso il difensore avv. [REDACTED]

Parte ricorrente

contro

ASSOCIAZIONE C. [REDACTED] F. [REDACTED] T. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in [REDACTED] FIRENZEpresso il difensore avv.
[REDACTED]

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso in atti T. [REDACTED] V. [REDACTED] cita in giudizio Associazione C. [REDACTED] F. [REDACTED] T. [REDACTED] allegando in
fatto:

di aver iniziato a lavorare per la convenuta, in assenza di copertura assicurativa e previdenziale, dal 1 luglio
2012 con mansioni di aiutocuoca e lavapiatti con orario 30 ore settimanali (9-15 dal lunedì al venerdì)
percependo una retribuzione oraria di € 8;

di aver sospeso la prestazione dal 3-9-2012 al 28-11-2012 perché affetta da malattia;

di aver sottoscritto, insieme alla quasi totalità dei soggetti che lavoravano per la convenuta, in data 23 settembre
2014 un atto di transazione presso lo studio di un avvocato e alla presenza di un sindacalista mai visto prima ,
accordo con il quale rinunciava ad ogni pretesa relativa al pregresso rapporto di lavoro in cambio di euro 50;



di aver prestato il suo consenso sotto la minaccia della cessazione del rapporto, minaccia tanto più grave in quanto ella era incinta da qualche mese e il padre del bambino, anch'egli dipendente della convenuta, era sottoposto alla medesima alternativa;

successivamente alla stipula della transazione il rapporto era stato regolarizzato tramite voucher, anche se le condizioni lavorative (mansioni ed orario) erano rimaste immutate;

a partire dal 1.10.2014 aveva cominciato a lavorare a settimane alterne;

dal 31 gennaio 2015 si era astenuta dal lavoro perchè all'ottavo mese di gravidanze, rientrando il 2 novembre 2015;

in data 31 gennaio 2016 era stata verbalmente allontanata dal lavoro.

Ciò premesso in punto di fatto, argomentava in diritto l'invalidità della transazione in quanto viziata da violenza morale, e chiedeva che, annullato l'accordo e accertata l'esistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato iniziato l'1 luglio 2012 e cessato il 31 gennaio 2016 con diritto all'inquadramento nel V liv CCNL Pubblici esercizi, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €28.251,00 per retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima e TFR.

Parte convenuta, regolarmente costituitasi, negava la natura subordinata del rapporto per il periodo anteriore al 22 settembre 2014, allegando che le prestazioni lavorative rese dalla T... costituivano un apporto volontario per il conseguimento dei fini dell'associazione; difendeva la validità dell'accordo conciliativo del 23 settembre 2014 in quanto firmato in piena libertà e alla presenza di un sindacalista, garante della correttezza dell'operazione; quanto al periodo successivo negava che la lavoratrice avesse svolto prestazioni diverse da quelle risultanti dai vouchers in atti e contestava che le mansioni svolte in concreto fossero riconducibili al liv V CCNL P.E: invocato e non al VI riconosciuto.

Così sintetizzato l'oggetto del giudizio e le opposte posizioni delle parti si espongono di seguito le ragioni del convincimento del giudice.

Occorre, innanzitutto accertare la validità dell'atto di transazione del 23 settembre 2014.

In via preliminare si rileva che secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale *"Gli atti di transazione e rinuncia intervenuti ai sensi degli art. 185, 410 e 411 c.p.c., ai quali non si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 2113 c.c., sono assoggettabili, come qualsiasi altro negozio giuridico, alle azioni di nullità e di annullamento ai sensi degli art. 1418 e ss. e 1441 e ss. c.c. (così tra le altre Cass. Civ. Sez. lav.26 luglio 2002 n 11107).*

Inoltre per giurisprudenza consolidata la prospettazione da parte del datore di lavoro al lavoratore (tra l'altro, anche quando manchi un regime di stabilità del rapporto) del licenziamento integra di per sé la minaccia di un



male ingiusto, elemento costitutivo della violenza di cui all'art. 1435 c.c. (Cass., sez. lav., 14 agosto 2004, n. 15926; Cass., sez. lav., 10 aprile 2003, n.5684; Cass. sez. lav., 28 novembre 1998, n. 12127).

Nel caso di specie la dedotta esistenza della minaccia di non prosecuzione del rapporto in caso di mancata firma dell'accordo transattivo, oltre ad emergere dalle chiare e concordanti testimonianze di N. [redacted] e P. [redacted], risulta corroborata dai seguenti convergenti indizi:

- a) le ragioni dichiarate della richiesta di firma da parte del datore "Nel settembre del 2014 il sig. G. [redacted] che nel frattempo era divenuto presidente dell'associazione ci convocò e ci disse che lui del passato non voleva sapere nulla e che voleva in ogni caso coprirsi le spalle" (cfr teste C. [redacted], conf teste P. [redacted]);
- b) Tutti coloro che stavano lavorando per l'Associazione vennero convocati per la firma dell'accordo;
- c) Tutti (tranne un lavoratore prossimo alla pensione cfr allegazioni contenute in ricorso non oggetto di contestazione) firmarono, nonostante la natura pressochè simbolica del corrispettivo alle rinunce formulate.

Ne consegue l'invalidità della transazione del 23 settembre 2014, con conseguente necessità di verificare la natura del rapporto intercorso tra le parti dal 2012 al settembre 2014.

Parte convenuta non contesta lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte della ricorrente ma afferma che le stesse, svolte sporadicamente e limitate all'attività di pulizia delle stoviglie e degli ambienti, erano poste in essere senza vincolo di subordinazione ma quale contributo volontario al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Tale allegazione è risultata sfornita di adeguato supporto probatorio.

L'attività della ricorrente, per come pacificamente svolta (mansioni di lavapiatti all'interno dell'organizzazione della convenuta) risulta avere le caratteristiche della subordinazione, della quale risultano indici l'assenza di rischio economico per la lavoratrice e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (cfr tra le altre Cass. Sez. L, **Sentenza n. 58 del 07/01/2009**), con conseguente presunzione di onerosità della prestazione (cfr tra le altre Cass. Sez. L, **Sentenza n. 3290 del 28/03/1998**).

Ne consegue che sarebbe stato onere della convenuta provare la gratuità dell'attività, onere non assolto.

Al contrario, la circostanza che la lavoratrice ricevesse delle periodiche erogazioni di danaro (cfr teste P. [redacted]) e la successiva contrattualizzazione del rapporto (sia pur con la forma dei vouchers) confliggono con la suddetta allegazione.

Risulta, pertanto, accertato che la ricorrente ha svolto un rapporto di lavoro continuativo e subordinato alle dipendenze della società resistente.



In ordine all'orario lavorativo osservato le allegazioni della ricorrente risultano confermate dalle concordi testimonianze dei testi P. e N., non efficacemente smentire dai testi C. e P., che nulla hanno saputo riferire con certezza circa gli orari della T.

Resta la questione delle mansioni e del conseguente inquadramento.

La ricorrente assume che oltre a svolgere le pacifiche mansioni di lavapiatti, si sarebbe occupata anche di preparare e sporzionare i cibi (cfr pag 2 del ricorso).

Le suddette generiche allegazioni (peraltro altrettanto genericamente confermate dal solo dal teste Nencioni avendo gli altri testi riferito che ella svolgeva mere mansioni di pulizia) non appaiono sufficienti al riconoscimento dell'invocato livello quinto spettante ai lavoratori "in possesso di Qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche che svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro".

In altre parole la generica descrizione delle mansioni, effettuata peraltro senza alcun specifico riferimento alla declaratoria del livello invocato (in cosa consistevano le qualificate conoscenze?, quali erano gli specifici compiti esecutivi che richiedevano preparazione e pratica di lavoro?) , non consente di verificare l'esistenza nell'attività svolta dei presupposti del modello contrattuale.

"Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento officioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda" (così Cass. Sez. L, **Sentenza n. 8025 del 2003** in motivazione).

Quindi in definitiva, deve ritenersi provata l'esistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto all'inquadramento al VI liv CCNL P.E durato dal 1 luglio 2012 al 31 gennaio 2016, e nell'ambito del quale risultano svolte le prestazioni lavorative allegare in ricorso.

La quantificazione delle dovute differenze retributive è lasciata alla prosecuzione del giudizio, essendo necessaria una ctu, attesa l'inutilizzabilità dei conteggi in atti effettuati sulla base di un inquadramento risultato non spettante

P.Q.M.

Il Tribunale, **non definitivamente** pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

annulla la transazione stipulata tra le parti in data 23 settembre 2014,

accerta l'esistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato iniziato il 1 luglio 2012 e cessato il 31 gennaio 2016 con inquadramento al VI liv CCNL PE e nel quale risultano effettuate le prestazioni lavorative quantificate in motivazione;

dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.



Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 6 marzo 2019

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia

